

Informativa al pubblico in materia di governo societario

Ai sensi e per gli effetti del quadro regolamentare di Vigilanza bancaria dell'Unione europea, recepito con Circolare Banca d'Italia n. 285 – Titolo IV, Capitolo 1°, Sezione VII, Banca Popolare dell'Alto Adige Spa cura sul sito www.volksbank.it l'aggiornamento di questo Documento informativo volto a presentare, secondo il dettaglio richiesto da Banca d'Italia, alcuni elementi di rilievo del governo societario non già divulgati con altri documenti sul sito della Banca. Restano fermi gli obblighi di informazione al pubblico previsti dal d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni

Sede legale in 39100 Bolzano, via del Macello 55

Codice fiscale, partita IVA e Registro Imprese Bolzano n. 00129730214 – capitale sociale euro 201.993.752 interamente versato

www.volksbank.it

1.	Il profilo dimensionale di Banca Popolare dell’Alto Adige	3
2.	La partecipazione degli azionisti agli atti, per legge o per statuto, riservati all’Assemblea	4
3.	Le linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario	5
3.1	Il Consiglio di amministrazione	5
3.1.1	Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione	5
3.1.2	La composizione del Consiglio di amministrazione	6
3.1.3	I Comitati consiliari	6
3.1.4	Il Consiglio di amministrazione 2017-2019	7
3.2	Il Collegio sindacale	8
3.2.1	Il Collegio sindacale 2019-2021	8
4.	Selezione degli amministratori Cda	9
4.1	Politica di ingaggio	10
4.2	Politica di diversità	10
5.	Piani di successione nelle posizioni di presidio della gestione aziendale	10

In questo documento “Banca d’Italia”, “Autorità di vigilanza” e “Vigilanza bancaria” sono sinonimi.

1. IL PROFILO DIMENSIONALE DI BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE

Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito anche "BPAA" e "Banca") è banca regionale di matrice culturale *popolare cooperativa*¹ con profilo commerciale *retail* per le famiglie e per le piccole e medie imprese e un'offerta lineare di servizi e prodotti di raccolta del risparmio e di concessione del credito. Originaria dell'Alto Adige, a fine 2018 la Banca opera nel Nordest con una rete distributiva grande 170 sportelli e con 1.300 collaboratori che promuovono la trasformazione digitale dei servizi bancari con l'attenzione cliente-centrica distintiva di Volksbank.

La Banca rientra, secondo la classificazione dell'Autorità di vigilanza, nel gruppo delle banche "intermedie" ovvero delle banche che hanno un attivo di bilancio tra i 3,5 mrd di euro e i 30 mrd di euro. Le disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario² vincolano BPAA secondo il principio di proporzionalità³ riconosciuto da Banca d'Italia alle banche che superano la precitata soglia liminare inferiore di attivo ma che non rientrano tra le banche vigilate dalla Banca centrale europea e non sono quotate.

Operazioni societarie nell'ultimo quinquennio

Nel 2015 Banca Popolare dell'Alto Adige ha incorporato il Gruppo Banca Popolare di Marostica costituito dalla capogruppo Banca Popolare di Marostica Soc.Coop.pa e dalla controllata Banca di Treviso Spa.

Il 22 gennaio 2016 è stato concluso, con sottoscrizione integrale delle azioni offerte, un aumento capitale per nominali 19,9 mln di euro e controvalore dell'operazione di 95,7 mln di euro.

Tali eventi, seppure rilevanti sotto il profilo industriale, non modificano il range dimensionale "intermedio" della Banca.

L'Assemblea straordinaria dei soci 26 novembre 2016 ha deliberato la trasformazione della forma giuridica di Banca Popolare dell'Alto Adige in Società per azioni con conseguente diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano votato a favore della conversione. Nel 2017, con le prescritte autorizzazioni di Vigilanza, la Banca ha acquisito al prezzo di liquidazione di Euro 12,10 per azione, n. 1.533.352 azioni oggetto di recesso e non assorbite dal mercato; altre n. 418.270 azioni oggetto di recesso e per le quali i soci receduti hanno opposto il prezzo di liquidazione, attendono per la conclusione del rimborso, la chiusura del procedimento giudiziario sul valore per azione da riconoscere agli istanti e la definizione delle autorizzazioni di legge e di Vigilanza.

Per ogni maggiore riferimento si rinvia alle sezioni dedicate sulla pagina www.volksbank.it.

A febbraio 2019 la Banca ha acquisito la partecipazione di controllo in Voba CB Srl, società veicolo funzionale all'operatività in obbligazioni bancarie garantite ex art. 7-bis della Legge n. 130/1999 e si è costituita con la controllata nel Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige, soggetto alle procedure di Vigilanza consolidata.

¹ BPAA nasce nella seconda metà del 1800 in risposta alle istanze socio-economiche locali. Lo spirito mutualistico dei soci fondatori troverà nel tempo, nella forma della banca popolare società cooperativa, definizione e limite giuridico. Nel 2016 la Banca si trasforma in società per azioni, ai sensi di legge, con l'accertamento del superamento della soglia liminare degli 8 mrd di totale degli attivi. In crescita equilibrata nel corso degli anni, la Banca non viene meno alla propria narrazione identitaria del porre attenzione al tessuto produttivo del mercato di riferimento, sul piano relazionale e della qualità del servizio.

² Disposizioni di vigilanza, Circolare n. 285/2013, Parte 1^a, Par. IV°

³ Il principio di proporzionalità considera il profilo dimensionale e la complessità operativa delle banche.

2. LA PARTECIPAZIONE DEGLI AZIONISTI AGLI ATTI, PER LEGGE O PER STATUTO, RISERVATI ALL'ASSEMBLEA

Banca Popolare dell'Alto Adige è proprietà di un azionariato diffuso (più di 58.000 azionisti al 31.12.2018) con rilevante frammentazione del possesso azionario e conseguente presenza in Assemblea di una quota di capitale, di norma, relativamente bassa per i soli azionisti che intervengono di persona⁴. Pertanto, ai fini dell'ordinato svolgimento delle attività societarie, assumono rilevanza l'istituto della delega di rappresentanza e le forme di rappresentanza consociata degli interessi degli azionisti e, in via generale, la semplificazione organizzativa per intervenire e votare in Assemblea. A tal riguardo si rileva:

Ogni azione emessa, eccetto le azioni proprie detenute dalla Banca, hanno un (1) diritto di voto. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta che indichi l'Assemblea cui si riferisce, il nome del delegato, la data di conferimento e la firma del delegante. Non è ammesso il conferimento di delega agli esponenti aziendali (Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale, Direttore generale) e non ai dipendenti della Banca o di una società controllata dalla Banca. Ogni delegato può esercitare fino a 200 deleghe, indipendentemente dal numero dei diritti di voto che sono oggetto di delega.

Al fine di assicurare la più ampia presenza possibile di diritti di voto in Assemblea, con modifica statutaria approvata dall'Assemblea soci 30 marzo 2019:

- è stata cancellata la previsione di certificazione/autentica della firma del delegante;
- è stata abolita la previsione che limitava il conferimento di delega a soli azionisti;
- è stata inserita la facoltà per BPAA di designare uno o più soggetti terzi indipendenti cui gli azionisti possono conferire delega di voto che dovrà, necessariamente, essere munita di istruzioni di voto, ferma restante la limitazione prevista dall'art. 2372 cod.civ., tale che la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 200 azionisti;
- la Banca può organizzare in modalità elettronica il conferimento e la consegna di delega;
- la Banca può organizzare in modalità elettronica ad accesso remoto l'intervento del socio e il voto in Assemblea.

La legge consente forme di aggregazione tra azionisti: tipicamente, secondo la peculiarità degli interessi consociati, i diritti di voto possono organizzarsi in:

- associazione [di azionisti] che esercitano le deleghe di voto ottenute dai consoci nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2372 cod.civ.;
- patto parasociale [di voto] con voto concordato a maggioranza dei pattisti;
- holding [di voto] con diritto di voto in capo al consiglio di amministrazione della holding.

L'Assemblea soci è convocata con preavviso di almeno venti (20) giorni con le modalità di legge e di statuto, di norma in convocazione unica sia in sede ordinaria che straordinaria ed è validamente costituita (i.) in convocazione unica ordinaria, qualunque sia la parte di capitale sociale intervenuta e (ii.) in convocazione unica straordinaria, con l'intervento di almeno un quinto (1/5) del capitale sociale, salvo per taluni argomenti posti all'ordine del giorno per i quali per legge o statuto siano richieste maggioranze più elevate.

Lo statuto ammette la convocazione multipla a discrezione del Consiglio di amministrazione e, in tal caso, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge e disciplina con quorum rafforzato le materie indicate all'art. 16, comma 3°.

L'Assemblea delibera in modo palese a maggioranza dei diritti di voto costituiti, fatta eccezione per la nomina degli Organi aziendali, che avviene con voto di lista con le modalità previste dallo statuto, all'art. 21 per il Consiglio di amministrazione e all'art. 33 per il Collegio sindacale.

Il prossimo rinnovo degli Organi aziendali è previsto per:

- il Consiglio di amministrazione nel 2020 per il triennio di mandato 2020 – 2022;
- il Collegio sindacale nel 2022 per il triennio di mandato 2022 – 2024.

⁴ La frammentazione del possesso azionario è retaggio della precedente forma societaria di "banca popolare cooperativa" per la quale valevano, fra l'altro, il voto capitaro e il limite alla detenzione del capitale sociale ex art. 30 Testo Unico Bancario.

Alla valida presentazione delle liste di candidati per l'elezione sia degli amministratori e sia dei sindaci, devono concorrere, con firma resa avanti un notaio o un dipendente BPAA autorizzato, tanti soci da costituire

- almeno l'uno per cento (1 %) del capitale sociale.
La soglia di capitale necessario e sufficiente è data, alla data di aggiornamento di questa Informativa, da numero 504.984 azioni.

Per la formazione delle liste di candidati si rinvia alle determinazioni dello statuto sociale, disponibile sulla pagina www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari nonché alla documentazione pubblicata in tempo utile per la presentazione delle liste sulla pagina www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci.

Ai fini del criterio di estrazione dalle liste di candidati per la formazione del Consiglio di amministrazione ovvero per la formazione del Collegio sindacale, è considerata “di maggioranza” la lista che ha conseguito il maggior numero di voti in Assemblea, mentre la seconda e la terza lista più votata per l'elezione del Consiglio di amministrazione ovvero la seconda lista più votata per l'elezione del Collegio sindacale, sono “di minoranza” quando abbiano conseguito il voto di almeno l'uno per cento (1 %) del capitale sociale.

Per maggiori riferimenti si rinvia allo statuto sociale pubblicato sul sito della Banca, alla pagina www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari.

3. LE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO

Banca Popolare dell'Alto Adige è società per azioni con governo societario cosiddetto “tradizionale” che prescrive gli Organi aziendali e le funzioni che gli stessi sono chiamate a svolgere nel rispetto della disciplina civilistica e di Vigilanza bancaria, in

- un Consiglio di amministrazione, incaricato della supervisione e
- un Collegio sindacale, deputato all'accertamento della corretta amministrazione

della Società.

3.1 Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è incaricato della supervisione strategica e del presidio della gestione aziendale e deve assicurare il governo dei rischi cui la Banca si espone nella propria attività.

3.1.1 Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione

La supervisione strategica e il governo dei rischi sono funzioni esercitate dal Consiglio nel suo insieme e riguardano (i) la determinazione e (ii) la verifica di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici ovvero:

- dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca e del sistema dei controlli interni;
- del modello commerciale e dei piani industriali e finanziari;
- degli obiettivi di rischio e delle correlate politiche di governo in un'ottica di comprensione integrata dei rischi aziendali e del loro legame reciproco e con l'ambiente esterno alla Banca;
- delle operazioni e dei provvedimenti di rilievo strategico.

Il presidio della gestione aziendale riguarda:

- gli atti dispositivi per realizzare gli indirizzi strategici e i correlati obiettivi di rischio;
- la cura dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema dei controlli interni;
- i poteri deliberativi riguardo le attività correnti delegate dal Consiglio.

Il presidio della gestione aziendale è demandato, ab origine, al **Direttore generale** per tutti gli affari correnti e per l'esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio. Il presidio della gestione è altresì attribuito per categorie di atti nella concessione del credito, al Comitato di credito e, per singoli negozi giuridici al Direttore generale. Le Funzioni delegate curano le attività con poteri esecutivi secondo gli indirizzi e gli obiettivi impartiti dal Consiglio e vi riportano.

3.1.2 La composizione del Consiglio di amministrazione

Il numero degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione può essere composto da un minimo di nove fino a un massimo di dodici amministratori, eletti dall'Assemblea per un periodo non superiore a tre anni; gli amministratori possono essere rieletti. Il numero degli amministratori da eleggere è determinato dall'Assemblea nell'anno che precede la nomina, su proposta del Consiglio di amministrazione uscente.

Il Consiglio propone il numero degli amministratori ritenuto appropriato alla funzione di supervisione strategica e gestione della Banca, nel rispetto delle indicazioni di Vigilanza e secondo le procedure di cui alla Circolare n. 285 – Titolo IV, Capitolo 1° (Governo societario), Sezione IV (Composizione e nomina degli organi sociali).

La qualificazione professionale degli amministratori.

Fermo il possesso dei requisiti di legge, da Vigilanza, da statuto sociale e delibera dell'Assemblea, gli amministratori devono avere un profilo di competenze pertinente rispetto il settore di attività e le caratteristiche operative e dimensionali della Banca.

La qualità del Consiglio nel suo insieme è data dall'equilibrata combinazione di competenze, percorsi professionali e abilità opportunamente diversificati tra i singoli amministratori, cui comunque è chiesto di contribuire alle deliberazioni in tutti gli ambiti di presidio consiliare con autonomia di giudizio e con capacità di analisi e valutazione.

Ruoli in seno al Consiglio di amministrazione: il presidente, gli amministratori esecutivi, gli amministratori non esecutivi, gli amministratori indipendenti.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e deliberano in via collegiale, ognuno con piena autonomia di giudizio.

Il presidente promuove l'effettivo funzionamento del governo societario e garantisce l'efficacia del dibattito consiliare affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio, siano il risultato di un'adeguata dialettica di ruolo, basata sul contributo consapevole e ragionato di tutti gli amministratori.

Gli amministratori esecutivi sono organizzati in comitato consiliare con delega esecutiva, conferita dal Consiglio di amministrazione, in materia di concessione del credito.

Gli amministratori non esecutivi intervengono nel processo di delibera consiliare con perizia specialistica, in particolare, nell'analisi del rischio correlato alle decisioni di vertice.

Gli amministratori indipendenti sono amministratori non esecutivi con formale accertamento dei requisiti di indipendenza previsti, tempo per tempo, dalla Vigilanza e dallo statuto sociale; intervengono nelle delibere consiliari in potenziale conflitto d'interesse, con autorevolezza e autonomia non condizionata da relazioni di influenza con la Banca o con soggetti che sono a essa legati.

Per maggiori riferimenti si rinvia allo statuto sociale e al documento "Composizione qualitativa del Cda e profilo teorico delle competenze" sulla pagina www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari.

3.1.3 I Comitati consiliari

In seno al Consiglio di amministrazione sono costituiti i seguenti organi collegiali:

- il Comitato Rischi
- il Comitato di Credito
- il Comitato Amministratori indipendenti

Il Comitato Rischi (CR) – statuto art. 30 - è referente interno del Consiglio di amministrazione per le tematiche riguardanti la valutazione del rischio e il sistema dei controlli interni. Il CR ha poteri consultivi, istruttori e propositivi a supporto del processo decisionale del Consiglio di amministrazione. Il Comitato è composto da cinque amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti.

Il Comitato è retto da apposito Regolamento che disciplina le caratteristiche e i compiti secondo le previsioni della Circolare 285 di Vigilanza.

Il Comitato di Credito (CC) – statuto art. 31, comma 2 – esercita in materia di concessione del credito le deleghe esecutive conferite annualmente dal Consiglio e istruisce i pareri (al Consiglio) per le posizioni cliente che eccedono le proprie attribuzioni. Il CC è composto da tre a cinque amministratori esecutivi di nomina consiliare, chiamati di anno in anno, e dal direttore generale con voto deliberativo. Il CC è retto da

apposito Regolamento. Il Comitato si riunisce in prossimità delle adunanze consiliari per le quali istruisce parere e settimanalmente per le delibere esecutive in propria competenza.

Il CC redige processo verbale delle deliberazioni assunte e informa, anche per dati aggregati, il Consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile.

Il Comitato Amministratori indipendenti (CAi) - statuto, art. 28, comma 2, lettera (l) - interviene con funzione consultiva e di parere al Consiglio di amministrazione, al fine di minimizzare il rischio Banca riveniente da delibere in potenziale conflitto d'interesse e in particolare, (i) nelle operazioni con soggetti che possono esercitare influenza sulle decisioni consiliari (i cosiddetti "Soggetti collegati alla Banca"), (ii) nella determinazione del sistema dei compensi e degli incentivi per il personale la cui attività ha un impatto rilevante sul profilo del rischio Banca (le "Politiche di remunerazione"), (iii) nella determinazione dei requisiti di profilo teorico che i candidati amministratori devono possedere (la "Composizione ottimale del Consiglio) e nella selezione e nomina del personale dipendente più rilevante sotto il profilo di rischio Banca. Il CAI è composto da tre amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Comitato è retto da apposito Regolamento e opera secondo la disciplina aziendale che recepisce la normativa di Vigilanza delle operazioni indicate in questo paragrafo.

3.1.4 Il Consiglio di amministrazione 2017-2019

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza Circ. 285 (Parte 1^a, Recepimento CRD 4⁵) e della CRR⁶ (Parte 8^a – Informativa infra art. 435), in lettura comparata, si riportano qui di seguito le informazioni di compendio sulla composizione del Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea soci 1° aprile 2017 per il triennio 2017-2019:

- **Consiglio di amministrazione**

(data di rilevazione 04.2019)

Numero componenti	11 amministratori
Numero adunanze (anno 2018)	24
Equilibrio di genere	9 M ÷ 2 F
Età anagrafica (media a febbraio 2019)	50,4 anni
Permanenza in carica (media)	10,7 anni
Amministratori estratti dalle Liste di minoranza	non sono state presentate liste di minoranza

- **Comitati consiliari**

(anno di riferimento 2018)

Comitato di credito	
Numero componenti	3 amministratori esecutivi
Numero adunanze	28
Comitato Amministratori indipendenti	
Numero componenti	3 amministratori indipendenti
Numero adunanze	21
Comitato Rischi	
Numero componenti	5 amministratori non esecutivi di cui 3 indipendenti
Numero adunanze	21

Gli amministratori aggiornano nel continuo la dichiarazione resa alla nomina riguardo gli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da loro rivestiti in società terze in Italia e all'estero e che sono qui di seguito riportati per dato aggregato.

⁵ Capital Requirement Directive (EU) 2013/36/UE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi [...])

⁶ Capital Requirements Regulation (EU) 575/2013 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi [...])

	presidente di Consiglio di amministrazione	amministratore delegato amministratore unico	amministratore di Consiglio di amministrazione	amministratore di Consiglio di sorveglianza	socio accomandatario legale rappresentante di società di persone socio amministratore di società di persone titolare firmatario	partner di studio associato	presidente di Collegio sindacale	sindaco effettivo di Collegio sindacale
Bertacco Lorenzo	2	2	1					
Cabion Maria Giovanna								1
Covi David		1				1	2	
Froschmayr Philip	direzione e coordinamento Gruppo Progress Invest spa direzione e coordinamento (controllo congiunto) Gruppo Frobeg srl (Austria)							
Ladurner Lukas	direzione e coordinamento Gruppo LL International spa amministratore Cda Progress Invest spa (holding Gruppo Progress)							
Marzola Alessandro	direzione e coordinamento (controllo congiunto) Gruppo Marzola snc Ivan Marzola & Co. direzione e coordinamento (controllo congiunto) Gruppo Givada Finanziaria e Immobiliare srl							
Michaeler Otmar	direzione e coordinamento (controllo congiunto) Gruppo The Anton spa direzione e coordinamento Michaeler Management & Investment srl							
Padovan Giuseppe			1			1		
Salvà Lorenzo						1		
Tauber Margit			2					
Wierer Gregor		4						

Amministratori Cda: cariche di amministrazione, direzione e controllo in società terze (data di rilevazione 04.2019)

Per tutti gli amministratori risulta rispettato il limite al cumulo delle cariche che possono essere detenute in società terze contemporaneamente al mandato in Banca Popolare dell'Alto Adige - limite deliberato dall'Assemblea soci 29.06.2009 in dipendenza dell'art. 20, comma 2 dello statuto sociale, anche al fine di garantire all'incarico in BPAA adeguate risorse di tempo e di qualità della prestazione. Tra le cariche rivestite in società terze in Italia e all'estero e il mandato esercitato dagli amministratori in BPAA non sussistono situazioni di incompatibilità per effetto di disposizioni statutarie e/o per effetto del cosiddetto divieto di interlocking (Decreto legge n. 201/6.12.2011 e Disposizioni congiunte 20.04.2012 Banca d'Italia-Consob-Ivass).

Per maggiori riferimenti si rinvia al documento "Incarichi amministrativi degli amministratori in società terze, limite al cumulo" sulla pagina www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari.

3.2 Il Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è investito del dovere di vigilanza sul rispetto della normativa che disciplina l'attività di Banca Popolare dell'Alto Adige, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca; il Collegio ha l'obbligo di segnalare a Banca d'Italia i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle assegnazioni di cui all'art. 34 dello statuto, quando tali fatti possano costituire un'irregolarità di gestione della Banca o, in via generale, un'infrazione alle regole di corretto esercizio dell'attività bancaria.

3.2.1 Il Collegio sindacale 2019-2021

Si riportano qui di seguito le informazioni di compendio richieste dalle Disposizioni di Vigilanza Circ. 285, Parte 1ª, Recepimento CRD 4, relative al Collegio sindacale eletto dall'Assemblea soci 30 marzo 2019:

- **Collegio sindacale**

(data di rilevazione 04.2019)

Numero componenti	3 sindaci effettivi + 2 sindaci supplenti
Numero adunanze 2018 (Collegio uscito con approvazione bilancio 2018)	24
Equilibrio di genere – sindaci effettivi	2 M ÷ 1 F
Età anagrafica – sindaci effettivi (media)	48 anni
Permanenza in carica – sindaci effettivi (media)	3 anni
Sindaci estratti dalla lista di minoranza	non sono state presentate liste di minoranza

I sindaci effettivi aggiornano nel continuo la dichiarazione resa alla nomina, riguardo gli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da loro rivestiti in società terze in Italia e all'estero che sono riportati qui di seguito per dato aggregato:

	presidente di Consiglio di amministrazione	amministratore delegato amministratore unico	amministratore di Consiglio di amministrazione	amministratore di Consiglio di sorveglianza	socio accomandatario legale rappresentante di società di persone socio amministratore di società di persone titolare firmatario	partner di studio associato	presidente di Collegio sindacale	sindaco effettivo di Collegio sindacale
Kofler Astrid			2			1		
Hesse Georg		1			1	1	1	11
Lorenzon Emilio		2		1		1	1	5

Sindaci effettivi: cariche di amministrazione, direzione e controllo in società terze (data di rilevazione 04.2019)

Per tutti i sindaci risulta rispettato il limite al cumulo delle cariche che possono essere detenute in società terze contemporaneamente al mandato in Banca Popolare dell'Alto Adige - limite deliberato dall'Assemblea soci 19.04.2013 in dipendenza dell'art. 32, comma 4, lettera (e) dello statuto sociale, anche al fine di garantire all'incarico in BPAA adeguate risorse di tempo e di qualità professionale. Tra le cariche rivestite in società terze e il mandato esercitato dai sindaci in BPAA non sussistono situazioni di incompatibilità per effetto di disposizioni del codice civile, statutarie e/o per effetto del cosiddetto divieto di interlocking (Decreto legge n. 201/6.12.2011 e Disposizioni congiunte 20.04.2012 Banca d'Italia-Consob-Ivass).

Per maggiori riferimenti si rinvia al documento "Incarichi amministrativi e di controllo dei sindaci in società terze, limite al cumulo" sulla pagina www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari.

4. SELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CDA

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli amministratori devono possedere caratteristiche personali e di percorso professionale adeguate al ruolo da ricoprire e calibrati in relazione al profilo operativo e dimensionale della Banca. Le competenze – le *aree di knowledge* "sapere" e "saper fare" – devono essere opportunamente diffuse e diversificate, affinché ciascun amministratore possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle diverse aree di operatività della Banca.

Per l'esercizio della carica, la Vigilanza chiede assolti i requisiti di onorabilità e correttezza, di professionalità e indipendenza indicati dall'art. 26 del Testo Unico Bancario ed esige che il Consiglio di amministrazione determini attraverso un processo di valutazione strutturato, la propria composizione qualitativa (e quantitativa) "ottimale" in ragione delle caratteristiche della Banca.

4.1 Politica di ingaggio

Gli amministratori Cda sono nominati dall'Assemblea soci con voto di lista disciplinato dall'art. 21 dello statuto sociale; la sostituzione degli amministratori venuti a mancare in corso d'esercizio è regolata dall'art. 22 dello statuto.

Nella formazione delle liste di candidati (art. 21 statuto), i soci promotori e, nella cooptazione (art. 22, 2° statuto), il Consiglio, tengono conto dei requisiti indicati dal Testo Unico Bancario e dei criteri di idoneità formalizzati dal Consiglio di amministrazione all'esito dell'autovalutazione (cfr. paragrafo 4°) nel "Profilo teorico delle competenze dei candidati amministratori" per il triennio della carica da rivestire.

In occasione del rinnovo del Consiglio di amministrazione, il Profilo teorico è pubblicato in tempo utile per la presentazione delle liste sulla pagina www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci. I soci che presentano le liste di candidati tengono in adeguata considerazione la combinazione equilibrata delle competenze indicate dal Profilo teorico, ferma restando la facoltà di esprimere valutazioni diverse in merito alla composizione ottimale del Consiglio e, in tale ipotesi, con l'onere di motivare per iscritto le eventuali divergenze rispetto quanto formulato dal Consiglio uscente.

Con apposita sessione di verifica, il Consiglio accerta alla nomina dei suoi componenti la corrispondenza del Profilo teorico e provvede all'informativa all'Autorità di vigilanza.

4.2 Politica di diversità

La complementarietà dei profili professionali favorisce il buon funzionamento dell'Organo amministrativo. Pertanto il Consiglio di amministrazione chiede assoluta un'equilibrata combinazione delle differenti competenze professionali e tra tutte, in particolare, che sussista una qualificata comprensione dell'interazione tra pianificazione strategica e rischio aziendale e degli strumenti correttivi, poiché il governo del rischio rientra tra le principali funzioni del Consiglio di amministrazione.

A mantenere alto il profilo di qualità del Consiglio concorrono, inoltre, fattori di personalità dei singoli amministratori e dinamiche che possono facilitare l'*endorsement* di ruolo. L'evidenza empirica mostra che la performance degli organi collegiali è positivamente correlata alla diversità presente del gruppo, e.g. per gender, cultura, età ed esperienza. In merito, lo statuto stabilisce all'art. 20 alcuni vincoli di differenziazione che devono essere rispettati nella composizione del Consiglio di amministrazione:

- anche in difetto di espressa disposizione normativa esterna, almeno due (2) cariche consiliari devono essere riservate al genere diverso da quello maggiormente rappresentato ⁷;
- deve essere rispettato il criterio di provenienza degli amministratori dalle aree di consolidamento storico della Banca (Provincia di Bolzano e Regione Veneto).

5. PIANI DI SUCCESSIONE NELLE POSIZIONI DI PRESIDIO DELLA GESTIONE AZIENDALE

BPAA non rientra tra le banche "di maggiori dimensioni o complessità operativa" e pertanto non è tenuta a formalizzare piani volti ad assicurare l'ordinata successione della posizione di vertice dell'esecutivo ⁸ divenuta vacante per qualsiasi motivo, al fine di garantire la continuità aziendale ed evitare ricadute economiche e reputazionali.

⁷ Per il Collegio sindacale, l'equilibrio di genere è previsto dall'art. 33 dello statuto che riserva una (1) carica di sindaco effettivo al genere diverso da quello maggiormente rappresentato.

⁸ La posizione di vertice dell'esecutivo è rivestita dal direttore generale.